

stizia che la successione si aprisse quando l'investito muoia, e che succedessero quelli che sono chiamati secondo la legge comune delle successioni. Di modo che morendo l'attuale investito, supponendo che esso abbia quattro figli, la metà, secondo mio avviso, e non il terzo, come propone il guardasigilli, andasse ai quattro figli, in parti uguali, e non al solo primogenito; se vi siano dei congiunti, dei collaterali, tre, quattro, nello stesso grado, parimenti eglino tutti secondo la legge comune abbiano la loro uguale parte, e non un solo.

Quindi, o signori, io propongo questo emendamento:

« La piena e libera proprietà dei beni soggetti a vincolo feudale si consoliderà per metà negli attuali investiti di feudi od aventi diritto all'investitura, per l'altra metà a coloro che saranno i chiamati, secondo la legge comune delle successioni. »

Non fa più bisogno di dire: *alla sua morte*; quando si dice *secondo la legge comune della successione*, s'intende che la successione si apre alla morte.

Signori, io reputo la proposta evidentemente secondo giustizia, e prego la Camera di preferirla ed a quella del ministro ed a quella della Giunta. Signori, io non lascerò mai di dire che la vera utilità dello Stato è la giustizia, e che per essa solamente gli Stati si fortificano, avanzano in civiltà, acquistano gloria verace e perpetua.

PRESIDENTE. Il deputato Allievi ha facoltà di parlare.

ALLIEVI. La maggioranza della Commissione era profondamente persuasa dell'opportunità e dell'urgenza che venisse approvata questa legge per lo svincolo dei beni feudali di Lombardia; e quindi ha esitato moltissimo, prima di venire innanzi alla Camera a proporre una modificazione al disegno di legge presentato dal ministro; perchè, essendo questo già stato approvato dall'altro ramo del Parlamento, una volta che le idee della Commissione fossero state accolte, quel progetto di legge avrebbe dovuto ritornare in Senato, e noi non sappiamo quali eventualità probabilmente avrebbe potuto correre; intanto noi avremmo ritardato un beneficio alle provincie che omai da tanto tempo lo aspettano.

Ma la Commissione ha dovuto pesare anche gl'inconvenienti che andavano uniti al sistema del Governo, e mise in bilancio gli uni e gli altri inconvenienti, ed ha deciso di venirvi a presentare il progetto con quelle modificazioni che credette dovervi apportare.

Io ho ricordata questa circostanza per provare alla Camera come sia stata profonda la convinzione nella maggioranza della Commissione; tanto profonda da farle superare molti scrupoli, molte esitanze che certamente non avrebbe superato, se quella convinzione fosse stata meno ferma; ed è quindi che essa è venuta a proporvi lo svincolo immediato ed assoluto negli attuali investiti e possessori.

Io non avrei a dir molto dopo la copiosa orazione del mio amico Zanardelli per provare in favore della tesi propugnata dalla maggioranza della Commissione; soprattutto non avrei a dir molto dal punto di vista delle circostanze speciali in cui versa questa parte di legislazione in Lombardia; ma se la Camera mi permette, io prenderò le mosse invece da alcune considerazioni generali, che sono quelle le quali hanno generata la mia convinzione.

Io credo che la legge presentata dal ministro non sia conforme nè ai grandi principii del diritto, a quei principii che sono oramai l'anima e l'essenza della nostra società moderna; che non sia conformè alle circostanze speciali, alle antecedenti opinioni che sono prevalse in Lombardia; che non sia utile neppure agli interessi dello Stato, nè a quelle famiglie per cui la legge è fatta.

Quale è lo scopo della legge attuale? Tutti rispondono: si è di togliere un assurdo, un anacronismo.

È una cosa incompatibile questa esistenza dei feudi, e molti si domandano, come questa esistenza sia ancora possibile in Lombardia.

Io convengo che effettivamente questo è lo scopo della legge. Ma, o signori, dopo che si è encomiato questo scopo, è anche evidente che la legge viene a riconoscere un fatto, un principio già assentito dalla coscienza comune, contro cui può esistere ancora la lettera della legge, ma assolutamente non esiste più lo spirito di essa.

I feudi, o signori, ci fanno pensare ad una civiltà che è completamente trapassata, ad una disuguaglianza, ad una immobilità che è assolutamente all'infuori delle nostre idee e delle condizioni della civiltà attuale, la quale suppone la parità civile, il progresso, il movimento.

Tra l'epoca feudale e la nostra vi ha l'abisso di una rivoluzione. Noi siamo a tal punto che i feudi noi più non li comprendiamo.

Quando l'onorevole Zanardelli è venuto accennando ad alcune curiosità del regime feudale ci ha fatto sorridere; ma se ne potrebbero citare ancora infinite altre curiosità di quegli ordini feudali. Or bene, vi ripeto, noi non li comprendiamo più. Quella devozione dell'uomo all'uomo, quella condizione del possesso che genera la condizione della persona, quell'essere nobile, oppure uomo libero, ma non nobile, secondo che si possiede una terra nobile oppure una terra di libero allodio, queste cose noi non le comprendiamo più, noi che viviamo in un'epoca, in cui la condizione delle persone non dipende più dalla condizione dei possessi.

Ho detto una rivoluzione; ma è una rivoluzione pacifica, una rivoluzione d'idee. Siamo a tal punto che noi non li comprendiamo più; ecco la miglior prova che la rivoluzione è pienamente compiuta.

In fondo quali erano i caratteri essenziali dell'ordinamento feudale? Mi rimetto ai grandi pubblicisti, a Guizot, per esempio, ed egli vi dirà che era la confusione del diritto pubblico col diritto privato, in primo luogo; in secondo luogo, la disuguaglianza, il privilegio, la divisione dappertutto.

Era la confusione del diritto pubblico col privato.

Infatti, il sovrano, conferendo il feudo, conferiva il possesso; col conferire il possesso conferiva la giurisdizione territoriale, il diritto di amministrare la giustizia, e altri attributi della sovranità.

Dappertutto poi c'era una legge speciale. Non c'era comune che non avesse la sua carta, non c'era associazione che non avesse il suo statuto, non c'era feudo che non avesse la sua investitura. Era così lontana l'idea di un diritto comune, che ogni terra aveva una sua legge, ogni feudo una sua investitura.

Ebbene, o signori, questi due grandi caratteri del regime feudale sono completamente scomparsi; i sovrani hanno ritirate a sé le giurisdizioni della sovranità; si è operata questa grande divisione del diritto pubblico e del diritto privato; e noi abbiamo veduto da una parte costruirsi l'ordine politico, la sovranità, e dall'altra l'ordine dei possessi, l'ordine delle private proprietà libere. E queste si trasmettono in forza di quali principii, di quali leggi? In forza di principii e di leggi comuni. Tutte le carte, tutti gli statuti, tutte le investiture sono completamente abolite; sono veri anacronismi, se mi è permesso ripeter questa parola.

Or bene, questa rivoluzione, compiuta nelle idee, compiuta nei fatti, già consacrata in moltissime leggi civili, noi siamo chiamati oggi a consacrarla con ispeciale disposizione; noi